



APS

Verbale di Assemblea APS C.O.M.I. Azzurra

Nel giorno 28 Aprile 2023, alle ore 18:30 presso la sede dell'Associazione di promozione sociale C.O.M.I. Azzurra, sita in Taranto alla via Pupino 115, si è svolta l'assemblea dei soci.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art 16 del vigente statuto sociale la signora Maria Lucia D'Amore e verbalizza la Signora Cristina D'Anzi.

Il Presidente Maria Lucia D'Amore constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso consegnato a mano presso la sede sociale così come previsto dall'art. 17 dello statuto, contenente il seguente

o.d.g.:

. delibera sulle modifiche dell'articolo 3 dello Statuto, come richiesto dal RUNTS.

. varie ed eventuali ;

alle ore 19:00 trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n°6 soci su n°6 iscritti all'Associazione, fa rilevare che il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'assemblea è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea

alle ore 20:15 deliberando le modifiche dell'articolo 3 dello Statuto, adeguandolo al D.Lgs 17/2017 secondo disposizioni del Runts. Lettura e approvazione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 08/06/2023 serie 3 al N° 256
Imposte liquidate per € per n° anno

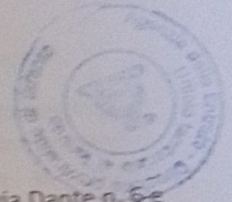


il segretario

il presidente

IL FUNZIONARIO
Gianvito ROMANAZZO
firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO C.O.M.I. (Centro Operativo Minori Indifeso) AZZURRA APS



COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA:

Art.1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto alla via Dante n. 6 e come sede operativa in via Pupino 115, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata " C.O.M.I. AZZURRA-APS" In conformità del dettato dell'articolo 35 del D.lgs. 117 barra 2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. (RUNTS), Allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in un'altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.2. L'Associazione, "C.O.M.I. AZZURRA -APS", più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITA' E ATTIVITA':

Art.3. l'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore e in particolare riferimento ai punti :

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Art.4. L'associazione realizza i propri scopi con le attività e con ogni strumento utile al raggiungimento delle finalità e attività di cui all'art.3 del presente statuto, richiamando l'art.5 del codice del terzo settore.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6. Ai sensi dell'art.6 del Dlgs 117 / 2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con l'apposita delibera.

SOCI:

Art.7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che loro non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociali aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI:

Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadere entro 15 giorni. Essi hanno inoltre il diritto recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall'appartenenza dell'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto ed egli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO:

Art.11. La qualità di socio si perde:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme, statutarie e/o regolamenti interni; Oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI:

Art.12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea, gratuita senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presentata. Entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Dlgs 117/2017. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR numero 445 / 2000, purché non superino l'importo di 10 € giornalieri e di 150 € mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario, l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che presentano attività di volontariato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Dlgs n. 117 / 2017, sono assicurati contro l'infortunio e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa. Nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI:

Art.13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI:

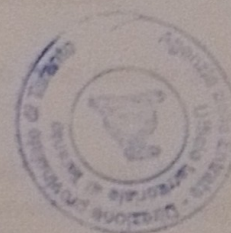
Art.14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE:

Art.15. Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) L'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.



L'ASSEMBLEA:

Art.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- Almeno una volta all'anno;

- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio con l'approvazione del bilancio;
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo dalla prima.

Art.17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata AR, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata a mezzo SMS, telefax o email, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Discute e prova il bilancio;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente, il numero dei componenti;
- Nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi A,B,C di cui all'articolo 11;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- Delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art.19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad un altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere relatore di un numero massimo di 3 deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede, normalmente, per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del direttivo da approvare verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Art.22. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo ad un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Essi dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati e dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore. Allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Art.23. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure in mezzo email inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche con 24 ore preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.24. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la Realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elege tra i propri componenti il Presidente.
- Elege tra i propri componenti il Vicepresidente.
- Elege il tesoriere e il Segretario.
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.
- Predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività.
- Individua le attività diverse da quelle di interesse generali esperibili dall'associazione.
- Predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- Predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- conferisce procedure generali e speciali.
- assume e licenze eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- Propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali.
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci.
- ratifica e respinge provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
- Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri numero superiori alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE:

Art.26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed all'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti degli stessi, risponde personalmente al Presidente.

IL TESORIERE:

Art.27. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso o comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO:

Art.28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'ORGANO DI CONTROLLO:

Art.29. Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del Ddl. 117 / 2017 l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche Monocratico. Ai componenti dell'Ordine di controllo si applica all'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti per le categorie di soggetti di cui all'art 2397. comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo. A tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 117/ 2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI:

Art.30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31. D.lgs 117/ 2017, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate e in ragione, della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO:

Art.31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 €, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Art.32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative degli aderenti.
- Contributi di privati dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività o progetti.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Rimborsi derivanti da convenzioni.
- Rendite patrimoniali.
- Attività di raccolta fondi.
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
- Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'articolo 6 del d.lgs. numero 117 /17 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni immobili e mobili.
- Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati.
- Donazioni, lasciti o successioni.
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la

distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI:

Art.35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati.
- Registro dei volontari.
- Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA:

Art.36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e dai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle Adunanze e deliberazioni delle assemblee dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE:

Art.37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art. 14 D.lgs. 117 / 2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI:

Art.38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione, non potrà essere diviso tra i soci, ma su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge e da altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE:

Art.39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al DLGS 117/ 2017 e alle loro eventuali variazioni.

